



COMUNE DI SAVIGNONE

Provincia di Genova

REGOLAMENTO COMUNALE di VIDEOSORVEGLIANZA

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 08.04.2014)

Indice

Art. 1 – Finalità e definizioni.....	2
Art. 2 – Ambito di applicazione	3
Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza ...	3
Art. 4 – Notificazione	4
Art. 5 – Responsabile	4
Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	5
Art. 7 – Informativa.....	6
Art. 8 – Diritti degli interessati.....	6
Art. 9 – Sicurezza dei dati	7
Art.10 – Obblighi degli operatori	7
Art. 11 – Comunicazione.....	8
Art. 12 – Cessazione del trattamento dei dati	8
Art. 13 – Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	8
Art. 14 – Tutela.....	11
Art. 15 – Provvedimenti attuativi	11
Art. 16 – Norma di rinvio	11
Art. 17 – Entrata in vigore.....	11
Allegato 1	12
Allegato 2.....	13
Allegato 3.....	14
Allegato 4.....	15
Allegato 5.....	16
Allegato 6 – NON PUBBLICABILE	17
Allegato 7.....	17

Art. 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune di Savignone, gestito ed impiegato dal Comune di Savignone, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare, da ultimo il provvedimento 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali presso l'ufficio del Servizio Vigilanza (Polizia Locale), e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**titolare**”, l'Ente Comune di Savignone, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f) per “**incaricato**”, la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o responsabile;
 - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - n) per “**Codice**”, il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;
 - o) per “**Provvedimento**”, per indicare il provvedimento in materia di videosorveglianza –

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Savignone e collegato collegato alla stanza "server" della Casa Comunale nonché accessibile con sistema informatico, tramite password, dal Responsabile ed dagli incaricati al trattamento appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Savignone, sono finalizzate:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- d) al controllo di determinate aree;
- e) a sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- f) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- g) prevenire ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche anche abusive di materiale e di sostanze pericolose se il ricorso a strumenti alternativi dovesse risultare inefficace (ai sensi del punto 5.2 del Provvedimento).

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'Art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale del Servizio Vigilanza (Polizia Locale). Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

5. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al

Codice della Strada. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

6. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che il Servizio Vigilanza (Polizia Locale) svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti le scuole primarie, i parchi gioco, le aree ludiche e altri luoghi di aggregazione.

7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 4 – Notificazione

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice, solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito, come così stabilito dal punto 3.2.3 del Provvedimento, le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 – Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio Vigilanza (Polizia Locale) in servizio o il suo sostituto ai sensi della vigente organizzazione interna dell'Ente è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1, comma 3°, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.

2. Ai sensi del punto 3.3.2 del Provvedimento, il Responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

3. Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato, e può trattarsi anche di collaboratori esterni.

4. Il responsabile provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, ecc.

5. Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

6. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'Art. 1, 1° comma, e delle proprie istruzioni.

Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente, installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale. Attualmente le telecamere sono evidenziate per quantità ed ubicazione nell'allegato al presente regolamento. Resta fermo che le successive modifiche e/o implementazioni verranno recepite in ulteriore allegato tecnico per agevolare la visualizzazione a corredo della delibera di Giunta menzionata nell'alinea precedente.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto Art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e registrati su disco fisso del computer e controllati in tempo reale dal personale incaricato dell'ufficio di Polizia Locale tramite accesso con password. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

4. Il presidio della sala di controllo non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del servizio. Le immagini videoregistrate sono conservate al massimo per 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

5. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione, stabilito dal Responsabile, è pari a 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

6. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello di cui al comma precedente, ai sensi del punto 3.4. del Provvedimento, va inoltrata specifica richiesta al Garante per la necessaria verifica preliminare, ipotizzando la fattispecie come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento alle

esigenze di sicurezza perseguite, alle concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

7. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.

8. Il sistema di videosorveglianza garantisce meccanismi di evidenziazione immediata delle anomalie di funzionamento anche da parte del personale impiegato nei locali limitrofi alla sala operativa, onde consentire l'immediata attivazione del procedimento necessario alla risoluzione delle criticità, comunque non oltre l'entrata in servizio ove le stesse si verificano fuori dall'orario di lavoro degli appartenenti al Servizio di Vigilanza (Polizia Locale).

9. I termini di conservazione previsti dal presente articolo potranno essere implicitamente ampliati qualora l'Autorità Garante adotti ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 7 – Informativa

1. Il Comune di Savignone, in prossimità delle strade, parchi e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica conforme all'allegato 1 del Provvedimento su cui è riportata la seguente dicitura:

“Area videosorvegliata – La registrazione è effettuata dal Comune di Savignone per fini di prevenzione e sicurezza”

(Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003)” come nell'allegato 7 del presente Regolamento.

2. Ai sensi del punto 3.1 del Provvedimento, tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

3. Il Comune di Savignone si impegna ad informare gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici degli altri elementi di cui all'Art. 13, comma 1 del Codice della Privacy.

4. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, a richiesta fornisce anche oralmente un'informativa adeguata sui medesimi elementi.

Art. 8 – Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali, dietro presentazione di apposita istanza, deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in conformità al Codice della Privacy, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

2. L'interessato, ai sensi dell'Art. 7 c. 4 del Codice, ha altresì diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
4. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (Art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (Art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).
5. Ai sensi dell'Art. 9 c.3 del Codice, i diritti di cui al presente articolo riferiti ai diritti personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. Ai sensi dell'Art. 9 c. 2 del Codice, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da una persona di fiducia.
7. Ai sensi dell'Art. 9 c. 1 del Codice, le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o responsabile anche mediante lettera raccomandata, p.e.c., e telefax, o anche oralmente.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può adire il Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giudiziaria previste dalla normativa vigente.

Art. 9 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la stanza "server" situata presso la sede Comunale. Alla stanza può accedere esclusivamente il Responsabile dell'Area 03 Economico-Finanziario e, su richiesta, dal Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati.
3. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.
4. Restano ferme le sanzioni, anche penali, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy.
5. Il titolare, responsabile ed incaricati sono dotati di propria password di accesso al sistema.

Art.10 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza nelle aree pubbliche, nei limiti del presente Regolamento, non è ammesso nelle proprietà private, salvo esplicita richiesta da parte

dell'Autorità Giudiziaria.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi possono essere riesaminati, nei limiti di tempo ammesso per la conservazione di cui all'Art. 6, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'Art. 3 c.2 e con il rispetto della procedura di sicurezza stabilita dal responsabile ed atta a garantire la riservatezza dei dati personali trattati.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 – Comunicazione

1. Ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del Codice, la comunicazione dei dati personali da parte dell'Ente ed altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ove non sia ciò prevista da una norma di legge o regolamento.

2. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione e diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'Art. 58 comma 2 del Codice per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Non si considera comunicazione, ai sensi del primo comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o responsabile a coloro che operino sotto la loro diretta autorità.

4. Ai sensi del punto 6.2.1 del Provvedimento, nel caso in cui si trovi applicazione la disciplina del codice, il trattamento di dati può essere legittimamente effettuato da privati ed enti pubblici economici solamente se vi sia il consenso preventivo dell'interessato, oppure si ricorre uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso, di cui agli artt. 23 e 24 del Codice.

Art. 12 – Cessazione del trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'Art. 16 del Codice, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

- a) distrutti per cancellazione entro i termini di cui all'Art. 6 cc. 5 e 6 del presente Regolamento;
- b) ceduti ad altro titolare, quale Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi di cui all'Art. 3 del presente Regolamento per i quali i dati sono stati raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 13 – Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2010;

- **Principio di liceità**

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

- **Principio di necessità**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e possibilmente automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

- **Principio di proporzionalità**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità, sia nella scelta, se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve

valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea. In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:
 - anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
 - l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
 - l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
 - la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico.

• **Principio di finalità**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (Art. 11, comma 1°, lett. b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o

di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell’informativa.

Art. 14 – Tutela

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Codice e dalla normativa in materia.

Art. 15 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l’assunzione di ulteriori provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell’elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione si fa riferimento all’elenco contenuto nell’allegato “6” al presente regolamento.

Art. 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice della Privacy, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l’esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva entra in vigore.

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (cd/dvd) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Savignone e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle Autorità Giudiziarie o di Polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.
4. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
5. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
6. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

**FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A
VIDEOREGISTRAZIONI**

Il sottoscritto _____, identificato tramite _____,
ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video
che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa _____

2. data di possibile ripresa _____
fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) _____
abbigliamento al momento della possibile ripresa _____

3. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) _____

4. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) _____

5. attività svolta durante la ripresa _____

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

In fede.

(luogo e data) _____

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIDENTE

In data _____ alle ore _____ il/la Sig./Sig.ra _____.

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati
del Comune di
SAVIGNONE

Il/La sottoscritto/a _____,
che aveva presentato in data _____ presso _____
una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta
reclamo per i seguenti motivi _____

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

In fede.

(luogo e data) _____

(firma) _____

COMUNE DI SAVIGNONE

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Nome e Cognome	Documento di identità	Estremi autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	

NON PUBBLICARE

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazioni dati, via etere, tramite tecnologia “wireless” e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso la sede Comunale. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

Le modifiche al seguente allegato verranno effettuate mediante delibera di Giunta Comunale, avendo il medesimo valenza ricognitiva dello stato attuale del sistema, non costitutiva delle parti normative inerenti lo stesso, come già precisato nel regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale.

...OMISSIS...



AREA

VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata dal Comune di Savignone per fini di prevenzione e sicurezza
Art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003